

GARA n. 02/2012

Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, 206 e 208, del D. Lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii. per l'affidamento del "Servizio di tesoreria per il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A."

RISPOSTE ALLE ULTERIORI RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Con riferimento alla procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del "Servizio di tesoreria per il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.", sono pervenute le ulteriori seguenti richieste di chiarimento:

Richiesta 5: Il Disciplinare di gara a pagina 4 punto c) prevede l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii. espressamente riferite all'operatore economico ed ai soggetti indicati nel medesimo articolo.

Si chiede conferma che il termine "espressamente riferite ed ai soggetti indicati nel medesimo articolo" possa ritenersi esaustivamente soddisfatto dal partecipante mediante la diretta compilazione del modello (Allegato 1 al Disciplinare di gara) che correttamente prevede, in conformità a quanto sancito dalla normativa (art. 47 comma 2 del D.P.R. 445/2000), che il sottoscrittore dichiari, assumendosene la responsabilità ed avendo piena e diretta conoscenza, con riferimento ai soggetti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, dei quali abbia precedentemente esplicitato le generalità, l'inesistenza a carico dei medesimi delle situazioni previste alle lettere b), c) ed m-ter) del decreto citato e conseguentemente non sia necessaria la presentazione di una dichiarazione in merito rilasciata direttamente da tali nominativi..

Risposta n. 5:

E' sufficiente che il sottoscrittore dichiari l'inesistenza delle situazioni previste alle lettere b), c) ed m-ter) dell'art. 38 del D. Lgs 163/06 anche in capo ai soggetti previsti dal medesimo art.38, salvo poi il controllo successivo sulla veridicità di quanto dichiarato.

Richiesta 6: Tra i documenti da fornire nella Busta A documentazione Amministrativa è prevista anche la copia della domanda di richiesta del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) inviata all'INPS ed all'INAIL attestante la posizione contributiva dell'operatore economico alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione. Con la presente facciamo presente l'impossibilità da parte dei partecipanti di presentare copia di tale documento poiché l'accesso telematico finalizzato all'acquisizione del modello DURC relativo alla regolarità del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, costituisce onere a diretto carico della Stazione Appaltante, la quale dovrà provvedere alla richiesta d'ufficio – anche attraverso strumenti informatici – come previsto dall'art. 16-bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 14 alla G.U. n. 22 del 18/1/2009).

Risposta n. 6:

Gli atti di gara non richiedono la presenza obbligatoria della "richiesta di DURC" a pena di esclusione. E' sufficiente una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 da parte

del concorrente. Sarà cura della stazione appaltante effettuare gli opportuni controlli presso gli istituti preposti.

Richiesta 7: L'analisi del bando, per quanto riguarda l'operatività, fa riferimento a disposizioni impartite tramite home Banking. Se la nostra interpretazione è corretta, il servizio richiesto è una semplice gestione di tesoreria dei conti correnti e non un servizio che viene espletato con i documenti classici della tesoreria per gli enti pubblici, ovvero mandati e reversali. Si chiede conferma di questa interpretazione.

Risposta n. 7:

L'interpretazione della banca è corretta, trattasi di semplice gestione di tesoreria dei conti correnti.

Richiesta 8: Fra i possessi dei requisiti minimi da possedere per la partecipazione, è richiesto l'adesione al sistema di pagamento dell'F24 via internet". Per dimostrare tale requisito è assolutamente necessario la copia della convenzione oppure è sufficiente dimostrare di essere nell'elenco delle banche aderenti, elenco pubblicato nel sito dell'Agenzia delle Entrate?

Risposta n. 8:

Per dimostrare l'adesione al sistema di pagamento dell'F24 via internet non è necessaria la copia della convenzione, in quanto il Disciplinare di gara prevede la produzione di "certificazione e/o altra documentazione atta a dimostrare l'esistenza della convenzione"; è, dunque, sufficiente dimostrare di essere nell'elenco delle banche aderenti, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Richiesta 9: Sempre per quanto riguarda il possesso dei requisiti minimi da possedere, è previsto il possesso di un rating di lungo termine da almeno una delle società indicate. Nell'ipotesi che il rating dovesse cambiare fra il momento della presentazione dell'offerta e il momento della verifica del possesso, cosa succede se la variazione dovesse generare un rating non più sufficiente?

Risposta n. 9:

Il possesso del rating è un requisito di ammissione alla procedura che deve sussistere dal momento di presentazione della domanda di partecipazione sino alla aggiudicazione e successiva verifica del possesso in capo al concorrente. Il venir meno del possesso del requisito comporta, pertanto, l'esclusione.

Richiesta 10: Fideiussione provvisoria e/o definitiva. Per beneficiare della riduzione di importo, come previsto dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06, occorre dimostrare il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Non viene indicato in quale settore occorre avere tale certificazione. Nel caso di

possesso di certificazione di qualità per la gestione del Servizio di Tesoreria e Enti Pubblici, questa può essere utilizzata per la riduzione dell'importo?

Mentre per la determinazione dell'importo della cauzione provvisoria, si fa riferimento all'importo del contratto stimato dalla stazione appaltante, per quanto riguarda l'importo della cauzione definitiva, si farà riferimento al valore del contratto che scaturirà dall'offerta economica presentata?

Risposta n. 10:

L'art. 75 del DLgs 163/06 non specifica nulla in ordine al settore della certificazione, pertanto il possesso di certificazione di qualità per la gestione del servizio di tesoreria e enti pubblici è sufficiente per la riduzione dell'importo della cauzione.

Come indicato negli atti di gara, la determinazione dell'importo della cauzione provvisoria è effettuata con riferimento al valore complessivo dell'appalto stimato dalla stazione appaltante; la determinazione dell'importo della cauzione definitiva sarà invece effettuata con riferimento al valore del contratto.

Richiesta 11: Siccome l'importo dell'offerta fa riferimento all'esistenza di rapporti infruttiferi, la cui entità non è determinabile, per cui nella valutazione occorre considerare una certa alea di un rischio, cosa succede, da un punto di vista contrattuale, se i rapporti infruttiferi diventano, per disposizioni normative, fruttiferi e quindi viene meno l'elemento oggettivo che, oggi, determina il valore dell'offerta economica?

Risposta n. 11:

Nel caso di cambiamento dei rapporti da infruttiferi a fruttiferi, il contratto rimane valido ed efficace in quanto le modifiche normative esulano dalla volontà del GME; rientra, infatti, nell'alea contrattuale la determinazione dell'offerta economica, anche perché la stima fatta dal GME si basa esclusivamente sui conti infruttiferi non escludendosi, tuttavia, la possibilità per la banca di ottenere proventi anche dalle somme disponibili sui conti correnti fruttiferi.

Richiesta 12: Servizio di gestione delle garanzie finanziarie. Fra le varie attività da svolgere per questo servizio, è prevista la verifica del rating del soggetto prestatore, nonché la verifica della fidejussione stessa. In quest'ultimo caso, la verifica necessariamente deve essere fatta, per alcuni aspetti, vedi firme, coinvolgendo il soggetto prestatore. Se la controparte non collabora nei tempi dovuti, il mancato rispetto dei 2 giorni previsto, come viene considerato?

Si chiede inoltre di conoscere il numero e/o percentuale delle garanzie soggette a variazioni mensili.

Risposta n. 12:

Le firme dei funzionari che sottoscrivono la fideiussione, devono essere autenticate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o in alternativa corredate di autocertificazione ex DPR 445/2000 con copia del documento d'identità, come specificato in calce ai modelli di fideiussione allegati ai vari Regolamenti.

Entro due giorni l'Istituto Tesoriere dovrà comunque compiere le attività di verifica di sua competenza nel rispetto di quanto previsto nella specifica tecnica; in caso di esito negativo, datene le dovute comunicazioni entro i tempi previsti, i due giorni decorreranno nuovamente dal momento in cui la controparte avrà prodotto la documentazione corretta. In merito al numero delle garanzie variare nel corso del 2011, la media è di 20 al mese.

Richiesta 13: Per quanto riguarda la richiesta della linea di credito, 50 milioni, si chiede se la previsione è di carattere preventivo, oppure è previsto comunque un utilizzo, anche in presenza di liquidità sugli altri rapporti di conto corrente. E' possibile conoscere le medie di utilizzo storiche e/o di quelle future?

Risposta n. 13:

La linea di credito è di carattere preventivo e, ad oggi, non è mai stata utilizzata.

Richiesta 14: Viene richiesto che l'utenza remote banking permetta la visualizzazione dei rapporti di conto corrente accesi presso istituti di credito diverso da quello che si aggiudica il bando di cui all'oggetto. Si chiede di conoscere l'esistenza di altri rapporti al di fuori di quelli indicati nel capitolato e se l'alimentazione di questi conti avviene con trasferimento di fondi da quelli indicati nel capitolato.

Risposta n. 14:

Il numero di conti correnti accesi presso altri istituti di credito è pari a 6; tali conti vengono alimentati attraverso trasferimenti di fondi, non frequenti, dai conti indicati nel capitolato.

Richiesta 15: Certificazione rilasciata dagli enti di cui si è gestito il servizio di tesoreria nel triennio 2009/2011. Nel caso in cui l'ente indicato si rifiuti di rilasciare la dichiarazione richiesta, provvedete direttamente Voi a verificare la veridicità?

Risposta n. 15:

Le certificazioni rilasciate dagli enti per i quali nel triennio 2009/2011 si è fornito il servizio di gestione della tesoreria non rientrano nel novero dei documenti il cui accertamento deve essere fatto direttamente dalla stazione appaltante in base alla legge 183/2011. Infatti, il controllo attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art.6 bis DLgs 163/06 sarà possibile a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Richiesta 16: Per quanto riguarda la certificazione richiesta all'art. 10 del disciplinare di gara, punti a3) e d), non siamo in presenza di una ridondanza di certificazione, considerato che entrambi i documenti hanno la stessa valenza?

Risposta n. 16:

I documenti di cui all'art.10 del disciplinare di gara, punti a.3) e d), soddisfano esigenze diverse.

Richiesta 17: Art. 8, punto j), pag. 8 del Disciplinare di gara: “copia della domanda di richiesta del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) inviata all’INPS ed all’INAIL attestante la posizione contributiva dell’operatore economico alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione”.

Si chiede quindi di poter presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 con successiva verifica della veridicità della stessa tramite acquisizione diretta del Documento da codesta rispettabile stazione appaltante.

Risposta n. 17:

Gli atti di gara non richiedono la presenza obbligatoria della "richiesta di DURC" a pena di esclusione. E' sufficiente una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 da parte del concorrente. Sarà cura della stazione appaltante effettuare gli opportuni controlli presso gli istituti preposti.

Richiesta 18: Art. 9, pag. 9 del Disciplinare di gara: “certificazione e/o altra documentazione atta a provare il possesso di un rating di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti società indicate”. Relativamente al presente articolo riteniamo sia sufficientemente esaustivo quanto riportato alternativamente:

- Quanto scaricabile dal sito: (sito dell’istituto concorrente) effettuando il relativo download.
- Certificazione di (una delle società di attestazione rating indicata nei documenti di gara) scaricabile da (sito dell’istituto concorrente).
- Quanto pubblicato nei fogli informativi per le emissioni obbligazionarie dell’istituto.

Chiediamo condivisione sulla modalità di produzione atta a dimostrare quanto previsto dal suddetto articolo 9.

Risposta n. 18:

Per provare il possesso del requisito del rating minimo richiesto dal GME è possibile inviare al GME copia conforme della documentazione rilasciata da una della società di attestazione rating indicata nei documenti di gara scaricabile dal sito dell’istituto concorrente ovvero pubblicata nei vari fogli informativi.

Richiesta 19: Art. 6, pag. 25 del Capitolato tecnico “Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di gestione delle garanzie finanziarie per il Mercato elettrico, la Piattaforma conti energia a termine ed il Mercato del gas”: si chiede quale sia la modalità di presentazione delle fidejussioni al prestatore.

Risposta n. 19:

Ai fini delle presentazioni di offerte congrue sui mercati dell'energia e del gas, gli operatori inviano le garanzie finanziarie nella forma di fideiussione a prima richiesta in originale presso l'indirizzo del Prestatore. Le firme dei funzionari che sottoscrivono tali fideiussioni devono essere autenticate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o in alternativa corredate di autocertificazione ex DPR 445/2000 con copia del documento d'identità.

Richiesta 20: Art. 4 del Capitolato tecnico "Specifiche tecniche ed operative di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti": si chiede se la penale di 50,00 € che viene richiesta per l'esecuzione delle disposizioni oltre i cut-off previsti, sia da intendere per singola disposizione, per singola distinta o complessiva giornaliera.

Risposta n. 20:

Si conferma che la penale di € 50,00 è da intendersi per singola disposizione.

Richiesta 21: Art. 30 della "Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il Gestore dei mercati energetici": posto che il Codice Etico e il "Modello di organizzazione e gestione" adottati dal GME non possono essere letti ed applicati dall'istituto concorrente in quanto persona giuridica ma dai suoi dipendenti, per dare effettiva applicazione alla clausola dovremmo chiedere a tutti i dipendenti dell'istituto concorrente di leggerlo ed osservarlo. Tenendo conto che anche l'istituto concorrente possiede un Codice Etico analogo e deve rispettare il D.lgs. 231/01, si chiede di cancellare questa clausola.

Risposta n. 21:

La clausola non può essere eliminata dal contratto. E' responsabilità dell'istituto aggiudicatario che, ai fini di cui all'art. 30 della Convenzione, i propri dipendenti rispettino il Codice Etico ed il Modello di organizzazione e gestione del GME, rispondendo per qualsiasi violazione dello stesso